

Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 11 aprile 2014

Oggetto: Tirocini formativi

Circolare numero: 011-2014

In sintesi

Il 1 ottobre 2013 è entrato in vigore il nuovo regolamento che disciplina lo svolgimento dei tirocini in Friuli Venezia Giulia. Il tirocinio è una modalità di inserimento temporaneo in azienda con finalità formative; non è un contratto di lavoro ma un'esperienza di formazione e di lavoro che consente ai partecipanti di acquisire competenze tecniche e relazionali e alle aziende di fare conoscenza diretta di potenziali nuovi assunti.

Approfondimento

I tirocini possono essere attivati nei confronti di coloro che hanno assolto l'obbligo scolastico e compiuto 18 anni d'età e che rientrano in una delle seguenti categorie:

- neo-laureati o neo-diplomati da non più di 12 mesi, per un periodo massimo di 6 mesi (tirocini formativi e di orientamento);
- disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità e in cassa integrazione straordinaria o in deroga, per un periodo massimo di 6 mesi (tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro);
- persone svantaggiate (disabili, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti ecc.), per un periodo massimo di 18 mesi (tirocini in favore di persone svantaggiate).

I tirocini hanno una durata minima di 2 mesi e possono essere prorogati fino al raggiungimento del periodo massimo.

L'attivazione dei tirocini è subordinata alla stipula di una convenzione tra un soggetto promotore ed un soggetto ospitante che si impegna a garantire al tirocinante la formazione indicata in uno specifico progetto formativo.

Soggetti promotori

Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del monitoraggio del tirocinio. I tirocini possono essere promossi tra gli altri da:

- Province, tramite i Centri per l'Impiego
- Università, scuole statali o parificate
- Enti di formazione professionale (IAL, ENAIP, IRES, CIVIFORM ecc.)

Spetta al soggetto promotore il compito di redigere il progetto formativo, individuare un tutor responsabile dell'aspetto didattico ed organizzativo, vigilare sull'andamento dell'intervento e rilasciare un'attestazione al termine del percorso formativo.

Soggetti ospitanti

Possono ospitare tirocinanti tutti i soggetti che occupano lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Il numero dei tirocinanti è commisurato al numero di lavoratori occupati sulla base delle seguenti fasce:

- da 1 a 5 lavoratori a tempo indeterminato: 1 tirocinante
- da 6 a 19 lavoratori: 2 tirocinanti
- oltre i 19 lavoratori: in misura non superiore al 10% dei dipendenti

Nelle aziende artigiane o agricole a conduzione familiare o negli studi professionali è ammessa la presenza di un tirocinante anche se il soggetto non occupa alcun lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

I soggetti ospitanti sono tenuti a favorire l'esperienza del tirocinante nel rispetto del progetto formativo, a comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, a designare un tutor con funzioni di affiancamento e a valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

I tirocinanti devono essere assicurati (dal soggetto ospitante o promotore) contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi.

Un soggetto ospitante non può attivare più di un tirocinio con la stessa persona né avviare un tirocinio con una persona con la quale ha avuto un precedente rapporto di lavoro; è consentito invece far seguire al tirocinio un rapporto di apprendistato o altro contratto di lavoro (a termine, chiamata, ecc)

Indennità di partecipazione

Il soggetto ospitante è tenuto a corrispondere al tirocinante un'indennità mensile non inferiore a 300,00 € lordi per un impegno orario non superiore a 20 ore settimanali; detto importo va proporzionalmente incrementato in base alle ore impiegate fino a raggiungere un minimo di 500,00 € lordi mensili riferiti ad un impegno massimo di 40 ore settimanali.

L'indennità non viene corrisposta nel caso di tirocini attivati a favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito.

Divieti ed esclusioni

Il tirocinio non può essere utilizzato per sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale.

Non è consentito inoltre la stipula di un tirocinio quando il soggetto ospitante:

- non è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili
- ha fatto ricorso, nei dodici mesi antecedenti l'attivazione del tirocinio, a licenziamenti collettivi o plurimi ed a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure ha in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale (con riferimento alla sola unità aziendale nella quale si siano verificati gli eventi e alle sole mansioni a cui erano adibiti i lavoratori interessati)